

BANDI RIDUZIONE TASSE COLLEGI

BANDI RIDUZIONE TASSE INDIVIDUALE



BANDO

ESENZIONE E RIDUZIONE TASSE ACCADEMICHE A.A. 2026-2027

COLLEGI

N.1056/R/2026

Art.1

Con Delibera N.3 del 6 marzo 2026, il Consiglio di Amministrazione, ha emanato per l'Anno Accademico 2026-2027 la presente procedura per l'ammissione al godimento del beneficio della esenzione o riduzione delle tasse accademiche per studenti ordinari o straordinari (cf. *Statuti*, Art. 21 §2) che si iscrivono alla Pontificia Università Urbaniana (PUU) residenti in Seminari, Collegi, Convitti, Congregazioni e altre Istituzioni analoghe. Restano esclusi gli studenti fuori corso, ospiti, uditori, quelli che sono iscritti ad Albi Professionali, nonché quelli residenti nei Collegi della Domus Missionalis e al PCU "de Propaganda Fide".

Art. 2

La domanda di sola riduzione delle tasse accademiche, relative ai cicli istituzionali di Baccalaureato, Licenza e Dottorato, va presentata per i loro studenti dai Rettori dei Seminari, Collegi, Convitti, Congregazioni e altre Istituzioni analoghe, secondo le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dal presente Bando.

Art. 3

La riduzione delle tasse accademiche è applicata in modo proporzionale al numero di studenti che si iscrivono alla PUU per l'A.A. 2026-2027, ed è così calcolata:

da 3 a 5	riduzione del 20%
da 6 a 15	riduzione del 25%
da 16 a 25	riduzione del 30%
da 26 in su	riduzione del 40%

Art.4

Le modalità per la presentazione delle domande al beneficio di riduzione delle tasse accademiche sono le seguenti:

1. lo studente procederà a formalizzare la propria iscrizione (preiscrizione, immatricolazione, rinnovo) mediante le procedure previste dall'Università;
2. il Rettore o Superiore dei Seminari, Collegi, Convitti, Congregazioni e altre Istituzioni analoghe, predispone l'elenco degli studenti che, residenti presso la sua Istituzione, si iscrivono regolarmente alla PUU per l'A.A. 2026-2027. L'elenco va inviato alla Segreteria Generale dell'Università entro e non oltre il 18 settembre 2026, senza anticipare alcun pagamento.

Art.5

Sarà cura del Servizio Economato, a conclusione della verifica di rito delle domande presentate, inviare comunicazione scritta ai Rettori o Superiori di Seminari, Collegi, Convitti, Congregazioni e altre analoghe Istituzioni, con la specificazione della riduzione ottenuta e dell'importo complessivo da versare, illustrando le modalità utili per il versamento delle tasse universitarie con la successiva regolarizzazione delle posizioni degli studenti.

La percentuale di riduzione, di cui al precedente Art. 3, non varia per tutto l'Anno Accademico 2026-2027 ed è applicata anche in caso incremento del numero degli studenti residenti in Seminari, Collegi, Convitti, Congregazioni e Istituzioni analoghe che si iscrivono nel secondo semestre al ciclo di dottorato delle Facoltà.

Art.6

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al Bando, sulla base di quanto previsto nella *Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)*, sono trattati nel rispetto del diritto della protezione dei dati personali e dei diritti della tutela alla riservatezza e dell'identità personale e ai soli fini delle attività connesse al presente Bando.

Roma, 6 marzo 2026



Nicola Bernini
Rettore Magnifico



BANDO

ESENZIONE E RIDUZIONE TASSE ACCADEMICHE A.A. 2026-2027

INDIVIDUALE

N. 1057/R/2026

Art. 1

Con delibera N. 3 del 6 marzo 2026, il Consiglio di Amministrazione ha emanato **per l'Anno Accademico 2026-2027** la presente procedura per l'ammissione al godimento del beneficio della esenzione o riduzione delle tasse accademiche per studenti ordinari o straordinari (cf. *Statuti*, art. 21 §2) iscritti alla Pontificia Università Urbaniana (PUU).

Restano esclusi dalla presentazione della richiesta gli studenti fuori corso, ospiti, uditori e quelli che sono iscritti ad Albi Professionali, nonché quelli residenti nei Collegi della Domus Missionalis e al PCU "de Propaganda Fide".

Art. 2

Possono presentare domanda gli studenti, regolarmente iscritti alla PUU all'A.A. 2026-2027, e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- A. Studenti con reddito complessivo individuale non superiore a € 35.000, comprovato dal valore ISEU (Indicatore Situazione Economica Università) o ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) o altro idoneo documento ai sensi del successivo Art.4;
- B. Studenti immatricolati al primo anno con maturità conseguita nell'anno scolastico 2025-2026 con voto pari a 100;
- C. Studenti con condizione di comprovata disabilità fisica;
- D. Dipendenti ed ex dipendenti della Santa Sede, del Governatorato dello SCV;
- E. Figli di dipendenti ed ex dipendenti della Santa Sede, del Governatorato dello SCV.

Agli studenti che appartengono a Seminari, Collegi, Convitti, Congregazioni e altre Istituzioni analoghe si applica l'apposito Bando di Riduzione Collegio delle tasse accademiche.

Art. 3

I criteri di riferimento per la concessione dei benefici di cui al precedente Art.1 sono:

- Effettiva situazione di bisogno;
- Provenienza da zone geografiche economicamente povere o socialmente svantaggiate, da Paesi in via di sviluppo, da Chiese locali in stato di bisogno;
- Condizioni di comprovata disabilità fisica;
- Condizioni di merito.

Art.4

Gli studenti che intendono usufruire della Riduzione individuale ai sensi del precedente Art. 2, alla domanda di ammissione ai benefici, redatta su apposito modulo, e alla ricevuta di versamento della prima rata della tassa accademica dovuta, uniscono la seguente documentazione:

- a) per gli studenti di cui al punto A dell'Art.2:
 - studenti laici italiani: dichiarazione sostitutiva dei redditi ISEU (Indicatore Situazione Economica Università) o ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), valido per la richiesta di riduzione delle tasse;
 - studenti laici non italiani: dichiarazione sul reddito personale prodotto dalle Autorità consolari dei Paesi di provenienza;
 - studenti ecclesiastici o religiosi: lettera del proprio Ordinario o Superiore che accompagni la domanda di riduzione.
- b) per gli studenti di cui al punto B dell'Art.2:
 - documentazione ufficiale rilasciata dalla scuola di provenienza attestante la maturità e il voto conseguito;
- c) per gli studenti di cui al punto C dell'Art.2:
 - certificazione attestante la disabilità o l'invalidità;
- d) per gli studenti di cui al punto D dell'Art.2:
 - documentazione ufficiale, rilasciata da parte degli organi competenti, che attesti il rapporto di lavoro in essere o di quiescenza con Istituzioni della Santa Sede o con il Governatorato dello SCV;
- e) per gli studenti di cui al punto E dell'Art.2:
 - documentazione ufficiale, rilasciata da parte degli Organi competenti che attesti il rapporto di lavoro o di quiescenza del genitore con Istituzioni della Santa Sede o con il Governatorato dello SCV.

È consentito produrre ogni documento che si ritenga utile alla valutazione dello stato di bisogno.

Art.5

Per immatricolati al primo anno con maturità conseguita nell'anno scolastico 2025-2026 con voto pari a 100/100 è prevista l'esenzione del 100% delle tasse accademiche per l'Anno Accademico 2026-2027.

La riduzione delle tasse accademiche per coloro che fanno domanda di *Riduzione individuale* è così articolata:

- a) per studenti con ISEE/ISEU del Nucleo familiare compreso tra € 0 e € 35.000:

FASCE CONTRIBUTIVE	SCAGLIONI ISEE/ISEU	RIDUZIONI
1° Fascia	da € 0 a € 20.000	30%
2° Fascia	da € 20.001 a € 25.000	25%
3° Fascia	da € 25.001 a € 35.000	15%

- b) per gli studenti che appartengono alle categorie D ed E del precedente Art. 2, è prevista una **riduzione del 30%** della tassa accademica annuale.

Art.6

Le modalità per la presentazione della domanda al beneficio della riduzione delle tasse accademiche sono le seguenti:

- lo studente procede a formalizzare la propria iscrizione (preiscrizione, immatricolazione, rinnovo) mediante le procedure previste dall'Università;
- l'esito della domanda, valida unicamente per l'A.A. 2026-2027, è comunicato con apposito avviso affisso all'Albo dell'Università;
- ogni informazione relativa alla domanda è strettamente confidenziale e non può essere fornita a persona diversa dall'interessato.

Art.7

Le domande inviate oltre il **25 settembre 2026** o mancanti della documentazione richiesta non sono prese in considerazione.

Art. 8

Lo studente ammesso al beneficio della Riduzione individuale delle tasse accademiche deve versare la somma secondo le scadenze prefissate dall'Università per l'Anno Accademico e comunque completare il versamento di quanto dovuto entro e non oltre il 31 ottobre 2026 per non perdere il beneficio della riduzione e l'esenzione dalla mora ed evitare anche di non poter presentare analoga domanda nei due Anni Accademici successivi.

Art. 9

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al Bando, sulla base di quanto previsto nella *Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)*, sono trattati nel rispetto del diritto della protezione dei dati personali e dei diritti della tutela alla riservatezza e dell'identità personale e ai soli fini delle attività connesse al presente Bando.

Roma, 6 marzo 2026




Rettore Magnifico